



*Piano di localizzazione dei
punti di vendita esclusivi di
quotidiani e periodici.*

*Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni dei punti di
vendita non esclusivi di
quotidiani o periodici*

Regolamento

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI Pag. 1

Articolo 1 – Norme e atti posti a base del Regolamento..... Pag. 1

Articolo 2 – Definizioni..... Pag. 1

Articolo 3 – Finalità del Piano Pag. 2

Articolo 4 – Contenuti del Piano Pag. 3

Articolo 5 – Termini e validità del Piano Pag. 3

TITOLO II

ACCESSO ALLA ATTIVITA' Pag. 4

Articolo 6 – Ambiti territoriali di programmazione Pag. 4

Articolo 7 – Autorizzazione all'esercizio di vendita di quotidiani e periodici . Pag. 4

Articolo 8 – Rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi di vendita
esclusivi di quotidiani e periodici Pag. 5

Articolo 9 – Rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi di vendita
non esclusivi di quotidiani o periodici Pag. 5

Articolo 10 – Attività di vendita di quotidiani e periodici non soggette ad
autorizzazione Pag. 5

Articolo 11 – Rilascio di autorizzazione per il trasferimento di sede degli
esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, e non
esclusivi di quotidiani o periodici Pag. 6



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

Articolo 12 – Domanda di rilascio di autorizzazione	Pag. 6
Articolo 13 – Requisiti morali – interpretazioni applicative	Pag. 8
Articolo 14 – Revoca della autorizzazione	Pag. 8

**TITOLO III
CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI
QUOTIDIANI E PERIODICI Pag. 10**

Articolo 15 – Subingresso	Pag. 10
Articolo 16 – Sospensione dell’attività e comunicazioni	Pag. 12
Articolo 17– Cessazione della attività	Pag. 12
Articolo 18– Modalità di vendita	Pag. 12
Articolo 19 – Orari di vendita	Pag. 13
Articolo 20 – Parità di trattamento	Pag. 13

**TITOLO IV
ALTRE NORME E DISPOSIZIONI Pag. 14**

Articolo 21– Sanzioni	Pag. 14
Articolo 22 – Norma finale	Pag. 14



*Piano di localizzazione dei
punti di vendita esclusivi di
quotidiani e periodici.*

*Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni dei punti di
vendita non esclusivi di
quotidiani o periodici*

Regolamento

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Norme e atti posti a base del Regolamento

1. Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti:
 - D.Lgs. 31.03.1998, n°114 "recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n°59".
 - D.Lgs. 24.04.2001, n°170 "riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n°108".
 - Legge 07.08.1990, n°241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche.
 - Legge Costituzionale n°3, del 18.10.2001 "modifica al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione".
 - Circolare della Regione Veneto n°1744/49030203 del 01.03.2002 "D.Lgs. 24.04.2001 n°170 Comunicazioni", e n°2633/49030204 del 29.03.2002 "D.Lgs. 24.04.2001, n°170 aspetti applicativi".
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°1409 del 16.05.2003 "Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.", come modificata dalla DGR n. 1806 del 13.06.03.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - Per **punti di vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

- promiscui**, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Per **punti di vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo.
 - Per **zone**, si intendono le aree sub comunali, in cui è stato eventualmente suddiviso il territorio del Comune, in funzione delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle stesse.
 - Per **autorizzazione**, l'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento dei punti di vendita di quotidiani e periodici (esclusivi), nonché l'autorizzazione all'apertura dei punti di vendita di quotidiani o periodici (non esclusivi).
 - Per **trasferimento**, lo spostamento dal punto di vendita in altri locali.
 - Per **comunicazione**, l'istituto previsto dall'art.26, comma 5, D.Lgs. 114/98, come richiamato nell'art. 7, della DGR n. 1409 del 14.05.2003, in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti di vendita esclusivi.
 - Per **autorizzazione temporanea**, l'autorizzazione all'apertura, per un periodo limitato di tempo, di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici, nei casi previsti dall'art.18, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 3

Finalità del Piano

1. Il Piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici definisce i Criteri ai quali fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita **esclusivi**.
Il Piano definisce altresì i Criteri cui fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita **non esclusivi** di quotidiani o periodici, al fine di garantire uniformità ed equità di trattamento evitando ogni discrezionalità.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

2. Il Piano di localizzazione dei **punti esclusivi** di vendita di quotidiani e periodici comprensivo dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita **non esclusivi** di quotidiani o periodici persegue le seguenti finalità:
 - favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
 - assicurare sul territorio del Comune un razionale insediamento dei punti di vendita di quotidiani e periodici rispetto alle realtà sociali ed insediative esistenti facilitando agli utenti l'accesso ai punti di vendita;
 - assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Articolo 4

Contenuti del Piano

1. Il Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici, redatto in conformità ai criteri di cui all'art.2, comma 6, D.Lgs. n°170/2001 è costituito da:
 - a) Relazione programmatica.
 - b) Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività.

Articolo 5

Termini e validità del Piano

1. Il Piano ha validità quadriennale, e rimarrà comunque in vigore fino alla emanazione di un nuovo Piano Comunale, fatta salva in ogni caso la compatibilità con le disposizioni della Normativa Regionale e Nazionale.



*Piano di localizzazione dei
punti di vendita esclusivi di
quotidiani e periodici.*

*Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni dei punti di
vendita non esclusivi di
quotidiani o periodici*

Regolamento

TITOLO II

Accesso alla attività

Articolo 6

Ambiti territoriali di programmazione

1. Ai fini della programmazione il territorio Comunale costituisce una unica Zona.

Articolo 7

Autorizzazione all'esercizio di vendita di quotidiani e periodici

1. L'apertura degli esercizi di vendita, esclusivi e non esclusivi, di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura ed al trasferimento di esercizi di vendita di quotidiani e periodici è subordinato:
 - a) all'accertamento delle condizioni di cui agli artt.8, 9, 11 del presente Regolamento;
 - b) al possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98;
 - c) al rispetto dei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

Articolo 8

Rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici

1. Nell'ambito del territorio Comunale non è previsto il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di vendita **esclusivo** di quotidiani e periodici.

Articolo 9

Rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

1. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. 24.04.2001 n°170, possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita **non esclusivo** di quotidiani o periodici:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500 (per superficie si intende quella coperta e scoperta, cioè l'intera area di servizio) fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, punto 13, della DGR n. 1409 del 16.05.2003
 - c) i bar (cioè i pubblici esercizi con autorizzazione di Tipo B), inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro (ristoranti, rosticcerie, trattorie, etc);
 - d) le strutture di vendita come definite dall'art.4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 114/98 (medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 (nel caso di vendita di libri ed altri prodotti, l'attività di vendita di libri e prodotti equiparati deve essere prevalente rispetto alla vendita di altri prodotti. Per la prevalenza si adotta il parametro della superficie occupata dalle varie merci)
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. Nell'ambito del territorio Comunale è previsto il rilascio di **una** autorizzazione all'esercizio di vendita **non esclusivo** di quotidiani o periodici.
3. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata alla attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

Non è quindi consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Articolo 10 **Attività di vendita di quotidiani e periodici non soggette ad autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art.3, del D.Lgs. 170/01, non è necessaria l'autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei Partiti, Enti, Chiese, Comunità Religiose, Sindacati, Associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di Partito, Sindacati e Religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle Società Editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. In particolare la vendita di quotidiani e periodici, nella fattispecie di cui all'art.3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 170/01, è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Articolo 11 **Rilascio di autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, e non esclusivi di quotidiani o periodici**

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, è soggetto ad autorizzazione (art.7 del presente Regolamento). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento valgono le disposizioni contenute al comma 9 del successivo art.12 del presente Regolamento.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

2. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad **Autorizzazione**, fatto salvo quanto disposto dall'art.9 comma 3 del presente Regolamento. La domanda di Autorizzazione deve contenere le indicazioni e la documentazione prevista dall'art.12 del presente Regolamento. In caso di indicazioni o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dal comma 3, dell'art.12 del presente Regolamento.

Articolo 12

Domanda di rilascio di autorizzazione

1. Nella domanda di rilascio di autorizzazione, da presentarsi in bollo, deve essere indicato:
 - a) per le imprese individuali: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
 - b) per le società, ente o associazione: generalità complete del legale rappresentante, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, qualifica che abilita alla presentazione della domanda, sede legale della società, partita IVA, denominazione e ragione sociale, n° di iscrizione al Registro Imprese;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, del D.Lgs.114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori, soci) in caso di società, ente o associazione resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000;
 - d) indicazione della zona (se prevista una zonizzazione) in cui si intende aprire l'esercizio e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
 - e) dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazione d'uso;
 - f) eventuale titolarità di altre autorizzazioni (ovvero, dichiarazione di inizio attività e relativa comunicazione dell'effettivo inizio della stessa) di attività commerciale negli stessi locali;
 - g) dichiarazione di ottemperanza, da parte di coloro che richiedono il rilascio di autorizzazione per un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici e non hanno effettuato la sperimentazione, di quanto previsto all'art.1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7), ("sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali") della Legge 13.04.1999 n°108 che si riportano di seguito:
 - numero 4) che nell'ambito della tipologia prescelta (quotidiani o periodici) si assicura la parità di trattamento alle testate;
 - numero 5) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall'editore;
 - numero 6) che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall'editore;
 - numero 7) che sarà previsto apposito – adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

- Entro il termine di scadenza previsto dall'art.22, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 114/98 dovrà essere prodotta una planimetria quotata (in scala 1÷100) redatta da un tecnico iscritto negli appositi Albi, dei locali con specificata la superficie di vendita dell'esercizio;
2. Ai fini dell'esame della domanda, si applicano le disposizioni della Legge 07.08.1990, n°241 e D.P.R. n°445/2000. Non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla domanda.
 3. Qualora la domanda non sia regolare o completa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 300/92, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 gg. dalla data di presentazione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 gg. per provvedere alla loro regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'archiviazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 gg. e decorre dalla data di ricevimento della domanda se completa o dalla data di integrazione della stessa. Detto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine stesso rimane sospeso in questo caso sino al ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda a presentare la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli, non superiore a 30 gg., si procede d'ufficio all'archiviazione della domanda dandone comunicazione.
 4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro con data e numero di protocollo. Nei casi controversi si segue la priorità secondo il numero di protocollo assegnato.
 5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione, non sono subordinate alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività.
 6. Entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda l'Amministrazione Comunale, rilascia l'autorizzazione qualora sussistano le condizioni di cui all'art.7, comma 2, del presente Regolamento o si pronuncia sulla stessa con un provvedimento di diniego. Tali provvedimenti vengono comunicati all'interessato a mezzo raccomandata ar.
 7. Il termine di cui all'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98 (12 mesi), per l'inizio attività, decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 20.04.1992, n°300.
9. In virtù dell'art.26, comma 6, del D.Lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella c) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 13

Requisiti morali – interpretazioni applicative

1. Le disposizioni contenute nell'art.5, 2° comma, del D.Lgs. 114/98, vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento"), ex art.444 e 445 del Codice di Procedura Penale, va equiparata a pronuncia di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art.445 citato.
3. A norma dell'art. 166 del Codice Penale, come modificato dalla legge 19/90, la condanna con sospensione condizionale della pena costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione.

Articolo 14

Revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al presente Regolamento è revocata:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, D.Lgs. 114/98;
 - c) quando chi ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di subingresso per affitto d'azienda ne perda l'effettiva disponibilità: resta ferma la possibilità, per il proprietario dell'azienda, di chiedere la reintestazione con le modalità previste dal presente regolamento.



*Piano di localizzazione dei
punti di vendita esclusivi di
quotidiani e periodici.*

*Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni dei punti di
vendita non esclusivi di
quotidiani o periodici*

Regolamento

2. Per la procedura di revoca si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990.
3. La revoca dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione revocata.

TITOLO III

Conduzione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici

Articolo 15 **Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita Comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita Comunicazione per subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

a titolo provvisorio l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, trasmettendo immediata Comunicazione al Comune.

5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita Comunicazione per subingresso al Comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art.22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.114/98.
6. La **Comunicazione** per subingresso, indirizzata al Sindaco, deve essere corredata delle indicazioni e della documentazione seguente:
 - a) - in caso di impresa individuale: generalità completa del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità;
- in caso di società, ente o associazione: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, qualifica che abilita alla presentazione dell'istanza, sede legale della società, partita IVA, ragione sociale, n° di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, D.Lgs.114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori e soci) in caso di società, ente o associazione;
 - c) indicazione del soggetto a cui si subentra e degli estremi della relativa autorizzazione;
 - d) ubicazione dell'esercizio e della superficie di vendita;
 - e) copia autentica dell'atto di trasferimento della attività o gestione in caso di subentro tra vivi e copia della dichiarazione di successione in caso di subentro per causa di morte.

In caso di indicazioni o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dal comma 3, dell'art.12 del presente Regolamento.

7. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'attività del subentrante può essere regolarmente svolta sino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non presenti la Comunicazione per subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art.22, comma4, lettera a) del D.Lgs. n114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.
8. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve presentare immediata Comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne Comunicazione al Comune, pena la decadenza del



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

titolo per l'esercizio della attività, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività stessa. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla data di cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

9. Nei casi in cui il tribunale dichiara il fallimento di persona o società titolare della attività, il Curatore Fallimentare ha diritto di sostituirsi nella conduzione dell'esercizio previa Comunicazione al Comune incaricando per la conduzione dello stesso idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
10. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio fino ad un massimo di 12 mesi, su motivata istanza della ditta.
11. In allegato alla Comunicazione per subentro, il titolare dell'esercizio dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda. In caso di subingresso mortis causa deve essere presentata copia della dichiarazione di successione.
12. Nell'ipotesi di subingresso, è consentito al soggetto subentrante iniziare l'attività del dante causa previa presentazione della relativa Comunicazione e fatto salvo comunque il potere di verifica da parte del Comune in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Articolo 16

Sospensione dell'attività e comunicazioni

1. La sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per un periodo superiore a 30 gg., e comunque fino ad un massimo di mesi 12, deve essere preventivamente comunicata, almeno 10 gg. prima, salvo cause di forza maggiore, dal titolare o dal legale rappresentante, all'Ufficio comunale preposto.
Parimenti è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante, di comunicare, per iscritto l'avvenuta ripresa dell'attività entro i termini di legge.
1. La sospensione per un periodo superiore a 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n°114/98
2. E' soggetta, pure, a comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale della società esercente l'attività commerciale.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

Articolo 17 Cessazione della attività

1. I titolari di autorizzazione che cessano di esercitare l'attività, devono trasmettere al Sindaco, entro 30 gg. dalla cessazione, apposita **Comunicazione** scritta allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.
2. La cessazione dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione cessata.

Articolo 18 Modalità di vendita

1. Ai sensi dell'art.5, D.Lgs. 170/01, la vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina..
 - e) il prezzo di vendita di quotidiani e periodici non può essere modificato nè soggetto a sconti o offerte speciali decise dal punto vendita.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

Articolo 19 Orari di vendita

1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all'art.2, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 170/01 si applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 1, del D.Lgs.114/98.
2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche ed ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività merceologica connessa prevalente.
3. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso; così come disposto dall'art.9, comma 5, della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Articolo 20 Parità di trattamento

1. Ai sensi dell'art.4, D.Lgs. 170/01, nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici, dagli stessi, prescelta per la vendita.



Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici

Regolamento

TITOLO IV

Altre norme e disposizioni

**Articolo 21
Sanzioni**

1. Lo svolgimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art.2 del presente Regolamento, senza l'autorizzazione prevista dagli Artt.8, 9 dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 prevista dall'art.22, comma 1, del D.Lgs. 114/98, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio disposta dal Dirigente Incaricato.
2. Per le violazioni delle altre norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art.16, comma 1, Legge n°3 del 16.01.2003.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente Incaricato può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (art.22, comma 2, del D.Lgs. 114/98).

**Articolo 22
Norma finale**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs. 24.04.2001 n°170, ai principi generali del D.Lgs. 114/98, alle successive modificazioni, nonché alle norme in materia che dovessero essere emanate.
2. Le norme previste dal Regolamento approvato secondo la previgente normativa si intendono abrogate.